

Lombardia

D.Dirig. 20-11-2008 n. 13425

Revoca del D.Dirett. n. 7975 del 17 luglio 2007 e determinazioni in merito al percorso formativo di «operatore di tecniche di massaggio orientale».

Pubblicato nel B.U. Lombardia 5 gennaio 2009, n. 1.

**D.Dirig. 20 novembre 2008, n. 13425 <sup>(1)</sup>.**

**Revoca del D.Dirett. n. 7975 del 17 luglio 2007 e determinazioni in merito al percorso formativo di «operatore di tecniche di massaggio orientale» <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 5 gennaio 2009, n. 1.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale dell'Unità Organizzativa Attuazione delle riforme presso la direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro.

---

Il Dirigente dell'U.O. Attuazione delle riforme

Dato atto che la Regione ha approvato con *D.Dirett. n. 7975/2007* il percorso formativo regionale di «operatore di tecniche di massaggio orientale» ai sensi dell'*art. 1, comma 2, della legge 43/2006* per consentire la formazione di una figura peculiare di interesse sanitario non riconducibile alle «professioni sanitarie»;

Considerato che successivamente all'adozione del *D.Dirett. n. 7975/2007*, la disciplina regionale in tema di istruzione e formazione professionale è stata oggetto di generale riforma mediante l'approvazione della *L.R. 6 agosto 2007, n. 19* «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la quale, in attuazione delle competenze legislative attribuite alla Regione dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ha delineato il nuovo sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia;

Richiamati in particolare:

- l'art. 11, il quale, in coerenza con le direttive comunitarie in materia e coi principi comunitari in tema di libera circolazione dei servizi, introduce un sistema di certificazione articolato in funzione dei diversi livelli di competenza e finalizzato, in particolare, a garantire la trasparenza delle competenze acquisite al fine della prosecuzione degli studi, nonché al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e lo sviluppo professionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nonché degli standard formativi nazionali e regionali;

- l'art. 22 che disciplina le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, nel cui ambito sono specificati, in particolare, le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite nonché il riconoscimento dei crediti spendibili nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

Rilevato che il nuovo quadro normativo regionale, in coerenza con quello nazionale, consente alla Regione di definire percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specializzazione, non abilitanti, e quindi al di fuori dell'ambito della materia «professioni», e ricadenti nella competenza esclusiva regionale della formazione professionale;

Richiamato il *D.Dirig. n. 8486 del 30 luglio 2008*, con cui è stato adottato il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia, che costituisce il quadro unitario ed univoco dei profili professionali, di riferimento anche per l'offerta formativa erogata dagli operatori accreditati e per le certificazioni di competenza ai sensi dell'*art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2007*;

Considerato che il *D.Dirett. n. 7975/2007* è stato impugnato innanzi al TAR della Lombardia da AIFI e che, nell'ambito di un giudizio avente analogo oggetto, il Tribunale adito ha giudicato illegittima la riconduzione di percorsi formativi all'ambito sanitario regolato dalla *legge 43/06*, in quanto nella materia le Regioni disporrebbero di una potestà di regolazione meramente «interstiziale»;

Ritenuto di non assoggettare la disciplina regolata dal *D.Dirett. n. 7975/2007* all'alea di un probabile annullamento in primo grado, cui conseguirebbe la frustrazione dell'effettivo scopo formativo e non abilitante perseguito da Regione Lombardia, con conseguente vulnus alla continuità del percorso e, dunque, all'interesse formativo dei partecipanti; continuità che, al contrario, può e dev'essere preservata, in via di autotutela, mediante una differente collocazione e sistemazione normativa della materia»;

Ritenuto pertanto di revocare, in autotutela, il *D.Dirett. n. 7975/2007* «Approvazione del percorso formativo operatore di tecniche di massaggio orientale ai sensi dell'*art. 1, comma 2, della legge 43/2006*»;

Dato atto che gli interventi già regolati dal *D.Dirett. n. 7975/2007* sono riconducibili e vengono espressamente ricondotti, col presente atto, alla fattispecie non abilitante di cui al comma 3, art. 10, lettera b) della menzionata *legge regionale n. 19/2007*;

Valutato pertanto stabilire che per quanto attiene ai corsi già attivati ai sensi del *D.Dirett. n. 7975/2007*, anche a tutela e garanzia degli interessi degli studenti, gli allievi possano completare il percorso formativo con il regolare espletamento delle prove d'esame, al cui esito finale verrà rilasciata la relativa certificazione delle competenze ai sensi della *L.R. n. 19/2007*;

Ritenuto di stabilire altresì che per quanto attiene i nuovi percorsi, la progettazione deve fare riferimento al profilo professionale di operatore di tecniche di massaggio orientale di cui all'*allegato A del D.Dirig. n. 8486 del 30 luglio 2008* e che per quanto attiene all'avvio si fa riferimento alle «Procedure» di cui al *D.Dirig. n. 9837/2008* e relativi allegati, fatto salva, data la specificità dell'oggetto, l'osservanza dei seguenti ulteriori requisiti,

a) monte ore 1000 complessive di cui:

– 600 ore riservate all'area dei linguaggi, storico-socio-economica, matematica-scientifica, tecnologica e allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali; – 400 ore di alternanza;

b) requisito di ingresso:

– possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore; Vista la *L.R. n. 20/2008* che pone in capo alla dirigenza la competenza ad emanare gli atti di gestione che non comportino scelte caratterizzate dalla discrezionalità politica, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

---

1. di revocare, in autotutela, il *D.Dirett. n. 7975/2007* «Approvazione del percorso formativo operatore di tecniche di massaggio orientale ai sensi dell'*art. 1, comma 2, della legge 43/2006*»;

2. di ricondurre gli interventi formativi già regolati dal *D.Dirett. n. 7975/2007* e la progettazione dei nuovi percorsi di operatore di tecniche di massaggio orientale alla fattispecie non abilitante di cui al comma 3, *art. 10, lettera b) della legge regionale n. 19/2007*;

3. di stabilire che per quanto attiene ai corsi per i quali si è già avviata l'attività didattica ai sensi del *D.Dirett. n. 7975/2007*, anche a tutela e garanzia degli interessi degli studenti, gli allievi possano completare il percorso formativo con il regolare espletamento delle prove d'esame, al cui esito finale verrà rilasciata la relativa certificazione delle competenze ai sensi della *L.R. n. 19/2007*;

4. di stabilire altresì che per quanto attiene i nuovi percorsi la progettazione deve fare riferimento al profilo professionale inserito al punto 19.7 dell'*allegato A del D.Dirig. n. 8486 del 30 luglio 2008* e che per quanto attiene all'avvio si fa riferimento alle «Procedure» di cui al *D.Dirig. n. 9837/2008* e relativi allegati, fatto salva, data la specificità del profilo, l'osservanza dei seguenti ulteriori requisiti:

a) monte ore 1000 complessive di cui:

– 600 ore riservate all'area dei linguaggi, storico-socio-economica, matematica scientifica, tecnologica e allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali;

– 400 ore di alternanza;

b) requisito di ingresso:

– possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.